

LE “NUOVE” SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

di **MASSIMO RUBINO DE RITIS**

Editoriale del 21 giugno 2021

ISSN 2420-9651

È stata finalmente approvata la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici e professionistici nonché di lavoro sportivo. In forza dell'art. 6 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'art. 5 l. 8 agosto 2019, n. 86, gli enti sportivi dilettantistici possono essere, oltre che associazioni sportive, anche società di cui al libro V del codice civile: dunque tutti i tipi di società lucrative, con esclusione delle cooperative. Resta la differenza con il settore professionistico, in cui è ammessa solo la s.p.a. e la s.r.l. con nomina obbligatoria del collegio sindacale (art. 13 d.l.gs 36 del 2021), anche qui con esclusione delle cooperative. In passato, con il d.l. n.72 del 2004, conv. in l. n. 128 del 2004, era stata consentita alle società sportive dilettantistiche la possibilità di utilizzare anche la forma della cooperativa.

1. La riforma del diritto sportivo: una disciplina in continuo divenire.

È stata finalmente approvata la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici e professionistici nonché di lavoro sportivo. In forza dell'[art. 6 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36](#), in attuazione dell'[art. 5 l. 8 agosto 2019, n. 86](#), gli enti sportivi dilettantistici possono essere, oltre che associazioni sportive, anche società di cui al libro V del codice civile: dunque tutti i tipi di società lucrative, con esclusione delle cooperative. Resta la differenza con il settore professionistico, in cui è ammessa solo la s.p.a. e la s.r.l. con nomina obbligatoria del collegio sindacale (art. 13 d.lgs 36 del 2021), anche qui con esclusione delle cooperative. In passato, con il [d.l. n.72 del 2004](#), conv. in [l. n. 128 del 2004](#), era stata consentita alle società sportive dilettantistiche la possibilità di utilizzare anche la forma della cooperativa.

Lo **scopo di lucro** è elemento che caratterizza le società del libro V, a meno che esso non sia espressamente escluso dalla disciplina ad hoc. Malgrado si affermi da tempo il “tramonto dello scopo di lucro” nella moderna legislazione, è opinione dominante che la regola generale per le società del libro V sia la lucratività. Dato l'originario divieto di distribuire utili tra soci di società sportive - venuto meno nel solo settore professionistico con l'[art. 10 l. 91 del 1981 \(legge oggi abrogata\)](#), con la conseguenza che alcune società si sono anche quotate in borsa - le società sportive nel settore dilettantistico hanno rappresentato uno degli esempi di deroga nel campo del diritto societario alla presenza dello scopo di lucro per le società di cui al libro V.

In passato, questa situazione legislativa è rimasta stabile, con l'unica parentesi delle **società sportive dilettantistiche lucrative (introdotte con i commi 353-361 dell'[art. 1 l. n. 205 del 2017](#))**, che nel corso del 2018 hanno avuto vita breve, nel senso che le relative norme, una volta introdotte, sono state abrogate dal c.d. decreto dignità ([d.l. 87 del 2018](#)). Tuttavia questa micro-riforma dalla vita breve ha consentito di alimentare il dibattito su una più completa riforma del diritto sportivo, visto che da più parti si sensibilizzava il legislatore ad un rilancio del settore dello sport dilettantistico, con un'incentivazione verso nuovi investimenti, che poteva essere costituito dalla possibilità di dividere gli utili. E più in generale si sosteneva che la divisione tra sport dilettantistico e sport professionistico fondata sulla retribuzione degli atleti non avesse più senso, in considerazione delle diverse forme di contratti diffusi nel settore dello sport dilettantistico per consentire una remunerazione anche ad alcuni dilettanti. Oggi l'[art. 29 d.lgs. 36 del 2021](#) disciplina le “prestazioni sportive amatoriali” e la distinzione

tra i due settori è regolata a monte dall'[art. 38 d.lgs. 36 del 2021](#), in base alla qualificazione da parte delle Federazioni Sportive Nazionali da cui discendono i due diversi regimi normativi.

Nelle osservazioni che seguiranno, si individueranno alcuni effetti nell'attuale scelta del legislatore italiano che, all'[art. 8 d.lgs. 36 del 2021](#), regola la “assenza di fine di lucro” – questa è la rubrica della norma – in cui si disciplina la gestione di parte di utili che si possono accertare alla fine dell'esercizio annuale con l'approvazione del bilancio.

2. La costituzione delle società sportive dilettantistiche.

Prima di verificare gli effetti delle nuove norme in tema di utili nell'assetto organizzativo delle società sportive dilettantistiche, passiamo velocemente in rassegna le **disposizioni dettate per la loro costituzione**, che viene regolata in modo comune per le associazioni sportive (che possono operare solo nel settore dilettantistico) dall'[art. 7 d.lgs. 36 del 2021](#).

Va indicato nell'**oggetto sociale** la organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica: vi rientra la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Lo svolgimento di attività diversa è consentita dall'[art. 9 d.lgs. 36 del 2021](#), purché statutariamente prevista e purché abbia carattere secondario e strumentale rispetto a criteri che verranno poi indicati con successivo decreto.

Il **controllo** avviene sia da parte del Registro delle Imprese all'atto della iscrizione della società, con valenza differente – come noto – a seconda delle società di persone e delle società di capitali, previa dunque verifica da parte del Notaio in sede di stipula dell'atto costitutivo, sia da parte del Dipartimento dello Sport, al momento dell'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sia successivamente – in forza dell'[art. 10 d.lgs. 36 del 2021](#), con ispezioni che possono portare alla revoca della qualifica di ente dilettantistico.

Tale attività di controllo deve spingersi alla verifica anche del rispetto dei **principi di democrazia e uguaglianza dei diritti degli associati**, che, secondo quanto dispone l'[art. 7 d.lgs. 36 del 2021](#), deve avvenire, per le società, con salvezza delle disposizioni previste dal codice civile (la disposizione del decreto legislativo fa «salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile»). Ciò non vuol dire che tali principi valgano unicamente per le associazioni, solo perché il codice civile regola con maggiore intensità l'organizzazione

delle società. Resta fermo, ad esempio, che è tuttora discusso se per le società di persone si applichino le regole della collegialità, non essendo previste norme relative alle assemblee. L'adesione alla tesi secondo cui le decisioni vanno prese collegialmente anche nelle società di persone non implica necessariamente la possibilità di impugnarle in presenza di abusi procedimentali, in mancanza di specifiche sanzioni in ordine alla loro invalidità (come invece avviene, sia pure con varietà di discipline, per altri gruppi associativi), bensì comporta solo rimedi di carattere obbligatorio e interno, come forme risarcitorie in favore dei soci che si ritengono pregiudicati da decisioni non collegiali.

Quindi, anche per le società di persone che operano nel settore dello sport dilettantistico e come tali vogliono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi di cui all'[art. 10 d.lgs. 36 del 2021](#), va statutariamente prevista una specifica disciplina che attui un'effettiva democrazia nelle decisioni e uguaglianza tra i soci. Il che non vuol dire che debba essere necessariamente introdotto nelle società di persone un sistema di organizzazione capitalistico, distinguendo assemblee, consigli di amministrazione e loro funzionamento, in quanto il sistema legale prevede il principio della unanimità dei soci per le modifiche statutarie e per le modifiche che riguardano elementi essenziali e organizzativi della società, quello di maggioranza – per quote di interessi – negli altri casi, salvo la votazione per teste nel caso di esclusione del socio. **Il problema, però, riguarda innanzitutto la correlazione tra il principio di democrazia e uguaglianza e il rapporto associativo che nasce tra atleta e associazione o società all'atto del tesseramento.** Tale aspetto merita, pur brevemente, la successiva riflessione.

3. Il rapporto associativo da tesseramento.

La formulazione dell'[art. 15 d.lgs. 36 del 2021](#) non appare di immediata facile lettura, prevedendo che «con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata». Da un lato, infatti, sembra affermarsi la circostanza che al tesserato debbano essere riconosciuti diritti associativi in base al medesimo rapporto associativo con l'associazione o società sportiva. Dall'altro, appare difficile ipotizzare che il praticante l'attività sportiva che sia tesserato presso una società ne diventi necessariamente socio.

La regola che in sostanza è destinata ad incidere maggiormente sul piano della organizzazione è quella della uguaglianza che, secondo l'avviso di chi scrive, è diretta

ad influenzare non poco il piano organizzativo anche delle società, e non solo delle associazioni, sportive dilettantistiche.

Invero, in passato potevamo distinguere tre situazioni:

l'associato (per le associazioni) o **socio** (per le società) che ha instaurato un rapporto associativo con l'ente, con una serie di diritti tra i quali quello di essere convocato alle assemblee dei soci, di parteciparvi e di essere informato riguardo al contenuto delle delibere (c.d. vincolo associativo);

il “tesserato”, per il tramite dell'associazione o società, che ha instaurato un rapporto con l'Ente Sportivo o Federazione Sportiva cui è affiliata l'associazione o società stessa; il tesserato, senza alcun vincolo associativo o societario, non va convocato per le assemblee o non può prenderne parte;

il mero cliente, invece, non è legato da alcun rapporto associativo e non risulta tesserato con l'Ente sportivo e/o Federazione alla quale è affiliata l'associazione e società e, pertanto è inquadrabile alla stregua di un fruitore di un servizio.

Orbene, il testo dell'[art. 15 d.lgs. 36 del 2021](#) va applicato in modo coerente con l'organizzazione delle associazioni e delle società. L'atleta si “tessera” alla Federazione per il tramite della società/associazione sportiva per la quale presterà attività (tranne casi particolari, ove il tesseramento avviene direttamente nei confronti delle Federazioni, ma la regola è quella del tesseramento per il tramite delle società di appartenenza). Ciò vuol dire che il soggetto si vincola con la società sportiva e contemporaneamente con la relativa Federazione. Pertanto, da una lettura sistematica parrebbe doversi ritenere che il rapporto associativo della persona fisica intercorra non con la società/associazione sportiva, bensì con la Federazione di riferimento, per il tramite della società/associazione sportiva. Naturalmente, il tesserato può anche essere associato dell'associazione sportiva o socio della società sportiva.

Quindi, va distinto il rapporto, di tipo associativo come previsto dal decreto legislativo in commento, che si forma attraverso il tesseramento (e relaciona il tesserato con la corrispondente Federazione) dal rapporto con l'associazione o la società, che integra il soggetto nella struttura organizzativa dell'ente sportivo dilettantistico. D'altronde, l'[art. 15 d.lgs. 36 del 2021](#), fa riferimento al formarsi di “un” rapporto associativo con l'ente, non “del” rapporto associativo, dovendosi dunque realizzare una correlazione – nel caso delle società – tra rapporto sociale che lega i soci alla società e rapporto associativo che lega i tesserati alla medesima. Una partecipazione dei tesserati non soci nella vita della

società (come in quella dell'associazione) è sicuramente da disciplinare sulla base di una regolamentazione interna all'ente. D'altronde, non può essere a priori esclusa la partecipazione all'amministrazione della società sportiva dilettantistica da parte di un tesserato, non socio (v. l'ipotesi dell'amministratore estraneo nelle società di persone, perfettamente legittima perché non altera il principio di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, in quanto la posizione dei terzi non è compromessa dalla clausola statutaria che riversi l'amministrazione in capo a un terzo).

Va, inoltre, posta attenzione anche al fatto che l'atleta può usufruire dei servizi di diverse associazioni e società sportive, tesserandosi con una sola di esse alla corrispondente Federazione, così come, ovviamente, può tesserarsi per diversi sport (ad esempio, triathlon, nuoto, ciclismo, atletica leggera) e con altrettante federazioni.

4. Le regole di democrazia e di uguaglianza nei rapporti sociali.

La conclusione cui si è giunti, secondo cui non vi è necessaria equipollenza tra soci e tesserati, implica il problema di definire l'applicazione delle **regole di democrazia nelle decisioni e uguaglianza dei diritti tra i soci nelle società sportive dilettantistiche.**

Innanzitutto, la salvezza dell'applicazione delle norme del codice civile non sembra escludere quelle fattispecie in cui non vi è nelle società di capitali una precisa uguaglianza dei diritti (nel caso di categorie di azioni come in quello di categorie di quote), mentre sembra preferibile nelle società sportive dilettantistiche di persone, per garantire un principio di democrazia, l'inclusione nello statuto di regole che realizzino la corretta formazione della volontà sociale, attraverso meccanismi come quello collegiale o attraverso il metodo del referendum, per consentire a tutti la partecipazione effettiva all'ente. Non vi è dubbio che l'esposizione alla responsabilità personale (con le dovute distinzioni, ad esempio in caso di società di persone) debba determinare, al momento della formazione degli atti costitutivi, l'inclusione di regole che consentano a tutti i soci – principalmente quando vi è equipollenza della posizione di tesserato alla federazione con quella di socio della società sportiva dilettantistica – un'effettiva partecipazione all'attività di gestione (amministrazione o nomina degli amministratori) e controllo (attraverso un'informazione continua delle decisioni che attengono alla vita dell'ente).

La responsabilità dei soci rende indispensabile un'adeguata organizzazione come prevista dall'[art. 2086 c.c.](#), nel nuovo testo che introduce un vero e proprio obbligo per l'imprenditore di individuare un complesso di strumenti e procedure organizzative

idonee a rilevare lo stato di crisi, prima che essa divenga irrecuperabile, imponendogli di attivarsi subito ai primi segnali. In questa prospettiva, le regole organizzative imposte dall'[art. 2086 c.c.](#) sono diverse a seconda che sia o meno prevista la distribuzione di utili secondo quanto previsto dall'[art. 8 d.lgs. 36 del 2021](#).

5. Le regole conseguenti al lucro per le società sportive dilettantistiche.

Per le società sportive dilettantistiche ritorna - dopo quanto accaduto nel 2018 con l'introduzione e successiva abrogazione delle norme in tema di società sportive dilettantistiche lucrative – la **possibile distribuzione di utili** entro un determinato limite.

Le regole previste dall'[art. 8 d.lgs. 36 del 2021](#) sono così sintetizzabili: a) una quota inferiore alla metà degli utili detratte le perdite formatesi negli anni precedenti può essere imputata a capitale, nei limiti dell'indice ISTAT come previsto nel decreto legislativo; b) una quota inferiore alla metà degli utili detratte le perdite formatesi negli anni può essere distribuita tra i soci, nei limiti dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato; c) il rimborso al socio del capitale versato (in caso, ad esempio, di scioglimento della società o di scioglimento del rapporto limitatamente a un socio o anche di riduzione reale del capitale) è ammesso negli stessi limiti.

Sono così risolte le perplessità che chi scrive aveva esposto in occasione della introduzione della disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative nel 2018, poi abrogata in tutta fretta, quando si segnalò (anche in questa *Rivista*) la necessità di un Testo Unico Sportivo (T.U.S.), che regolasse anche le relazioni tra la disciplina sportiva e quella degli enti del terzo settore, già oggetto di riforma.

6. La correlazione con la disciplina del terzo settore e delle imprese sociali.

Da ultimo va dunque segnalata la necessità di armonizzazione tra diversi settori dell'ordinamento, restando aperte alcune questioni.

Il legislatore dal 2016 è intervenuto in modo incisivo. La riforma del terzo settore è stata introdotta nel nostro ordinamento con la [l. 6 giugno 2016, n. 106](#), e la conseguente approvazione di quattro decreti legislativi, con rilevanti riflessi anche per lo svolgimento di attività economiche sportive:

i) [D.lgs. 6 marzo 2017, n. 40](#) (Istituzione e disciplina del servizio civile universale a

norma dell'[art. 8 l. 6 giugno 2016 n. 106](#));

ii) [D.lgs. 3 luglio 2017, n. 111](#) (**Disciplina dell'istituto del cinque per mille** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'[art. 9, comma 1, lettera c\) e d\) l. 6 giugno 2016 n. 106](#));

iii) [D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112](#) (Revisione della **disciplina in materia di impresa sociale** a norma dell'[art. 2, comma 2 lett. c\) l. 6 giugno 2016 n. 106](#));

iv) [D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117](#) (**Codice del Terzo settore** a norma dell'[articolo 1, comma 2, lett. b\) l. 6 giugno 2016, n. 106](#)).

Orbene, in tutti i provvedimenti legislativi menzionati è indicata l'attività di **organizzazione e gestione delle attività sportive**.

Il primo provvedimento ([d.lgs. n. 40 del 2017](#)), nell'istituire il servizio civile universale (cui possono accedere i giovani tra i 18 e i 28 anni per un periodo compreso tra gli otto ed i dodici mesi), indica, tra i settori di intervento, l'educazione e promozione culturale dello sport (art. 3, lett. e).

Il secondo ([d.lgs. n. 111 del 2017](#)) prevede che tra i soggetti potenzialmente destinatari della contribuzione del “cinque per mille” ci siano anche le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (art. 3, comma 1, lett. e).

Il terzo ([d.lgs. n. 112 del 2017](#)) include, tra le attività di interesse generale esercitabili dall'impresa sociale, l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 2, comma 1, lett. u); espressione ripresa dal quarto decreto ([d.lgs. n. 117 del 2017](#)), [all'art. 5](#), comma 1, lett. t), nell'ambito di un elenco di 26 attività di interesse generale, esercitate in via esclusiva o principale dagli enti del terzo settore, diversi da imprese sociali.

Orbene, l'[art. 6, comma 2, d.lgs. 36 del 2021](#) stabilisce che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere la qualifica di enti del terzo settore per cui le norme del [d.lgs. n. 36 del 2021](#) si applicano solo se compatibili.

In sintesi, siamo di fronte a insiemi di norme che implicano la loro applicazione in modo corrispondente a seconda della partecipazione dell'ente agli stessi.

Si può sinteticamente ricondurre il tutto alle seguenti ipotesi:

vi possono essere **enti sportivi dilettantistici** che possono essere enti del terzo settore per cui vale la relativa disciplina; e vi possono essere **imprese sociali** che svolgono

attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, regolati dalla relativa disciplina per il cui scopo di lucro vale quanto disposto dall'[art. 3 del D.lgs. 112 del 2017](#);

società di persone e di capitali che svolgono analoghe attività con scopo di lucro limitato a quanto previsto dal [d.lgs. n. 36 del 2021](#), che possono ricevere riconoscimento ai fini sportivi con l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Le società che svolgono attività sportiva non in modo prevalente, per le quali lo scopo di lucro è la regola, per ottenere i vantaggi previsti dalla iscrizione al Registro devono modificare l'oggetto sociale, tanto che le “altre” attività rispetto a quelle sportive diventino secondarie, e “rinunziare” allo scopo di lucro. È probabile, però, che continueranno ad esistere società lucrative nelle quali far confluire la maggior parte di utili da dividere tra alcuni soci, acquisendo in gestione gli impianti e dandoli in godimento a società sportive dilettantistiche a canone elevato, tanto che in queste la formazione di utili sia pressoché insussistente.

Si è tentato, infatti, di risolvere con l'attuale riforma i dubbi che erano stati espressi, anche da parte di chi scrive, sulle norme previste per le società sportive dilettantistiche lucrative del 2018, poi abrogate, ma non le perplessità che nascono per la carenza di incentivi nell'investire nello sport dilettantistico, a conferma che in Italia, oltre al calcio, vi è quasi il nulla. Non ci si lamenta, poi, se non si trovano piscine dove andare a nuotare o campi di atletica dove andare a correre, Covid permettendo (e anche sulle misure finora adottate per prevenire gli effetti della pandemia nell'attività sportiva, le perplessità sono tante).